

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 317/01	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 ottobre 2001 nella causa C-172/97 OP: SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, contro Commissione delle Comunità europee e Hydro-Réalisations SARL («Clausola compromissoria — Inadempimento contrattuale — Opposizione»)	1
2001/C 317/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 settembre 2001 nel procedimento C-169/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale Bundesgerichtshof): Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV («Art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 93/35/CEE — Impossibilità pratica che giustifica l'indicazione in forma abbreviata, sul recipiente e sull'imballaggio di prodotti cosmetici, delle avvertenze obbligatorie — Indicazioni in nove lingue al fine di favorire una maggiore flessibilità nella distribuzione delle merci)	1
2001/C 317/03	Sentenza della Corte 20 settembre 2001 nella causa C-184/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Nivelles (Belgio)]: Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve («Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) — Direttiva del Consiglio 93/96/CEE — Diritto di soggiorno degli studenti — Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto minimex, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati — Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento»)	2

IT

2

(segue)

2001/C 317/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 settembre 2001 nella causa C-253/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen): Bacardi GmbH contro Hauptzollamt Bremerhaven («Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione — Rimborso dei dazi all'importazione — Trattamento tariffario favorevole — Presentazione a posteriori di un certificato di autenticità — Cambiamento della classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana — Nozione di “situazione particolare”»)	2
2001/C 317/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 ottobre 2001 nella causa C-294/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Athinaiki Zythopoiia AE contro Elliniko Dimosio («Imposta sugli utili delle società — Società capogruppo e consociate — Direttiva 90/435/CEE — Nozione di ritenuta alla fonte»)	3
2001/C 317/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 ottobre 2001 nella causa C-403/99: Repubblica italiana e Commissione delle Comunità europee («Politica agricola comune — Regime agromonetario dell'euro — Misure transitorie per l'introduzione dell'euro»)	4
2001/C 317/07	Sentenza della Corte 20 settembre 2001 nella causa C-453/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: Courage Ltd e Bernard Crehan e tra Bernard Crehan e Courage Ltd e a. («Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Contratto di acquisto esclusivo di birra — Locazione di bar — Intesa — Diritto al risarcimento danni per una delle parti del contratto»)	4
2001/C 317/08	Sentenza della Corte 4 ottobre 2001 nella causa C-517/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): causa promossa da Merz & Krell GmbH & Co («Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva 89/104/CEE — Cause di rifiuto o di annullamento — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio — Necessità che i segni o le indicazioni siano divenuti di uso comune per designare i prodotti o i servizi per cui il marchio è presentato alla registrazione — Assenza di necessità che i segni o le indicazioni descrivano direttamente la proprietà o le caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui il marchio è presentato alla registrazione»)	5
2001/C 317/09	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 settembre 2001 nella causa C-16/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille): Cibo Participations SA contro Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais («Sesta direttiva IVA — Attività economica — Interferenza di una holding nella gestione delle controllate — Detrazione dell'IVA che grava sui servizi acquistati dalla holding nell'ambito di un'assunzione di partecipazione in una controllata — Riscossione di dividendi da parte della holding»)	5
2001/C 317/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 ottobre 2001 nella causa C-109/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret): Tele Danmark A/S contro Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK) («Parità di trattamento tra uomini e donne — Art 5, n. 1, della direttiva 76/207/CEE — Art. 10 della direttiva 92/85/CEE — Licenziamento di una lavoratrice gestante — Contratto di lavoro a tempo determinato»)	6
2001/C 317/11	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2001 nella causa C-133/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Appeal Tribunal, London): J.R. Bowden, J.L. Chapman, J.J. Doyle e Tuffnells Parcels Express Ltd («Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 93/104/CE — Art. 1, n. 3 — Ambito di applicazione — Trasporti stradali»)	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 317/12	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 settembre 2001 nella causa C-370/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE»)	7
2001/C 317/13	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2001 nella causa C-450/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 95/46/CE»)	8
2001/C 317/14	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 settembre 2001 nella causa C-468/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/50/CE — Trasporto di merci e di persone nella Comunità — Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)	8
2001/C 317/15	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 21 giugno 2001 nella causa C-330/00 P: Alsace International Car Services SARL (AICS) contro Parlamento europeo (Ricorso avverso una sentenza di primo grado — Gara d'appalto di servizi — Trasporto di passeggeri a mezzo di autovetture con autista per il Parlamento europeo a Strasburgo — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Rigetto di un'offerta — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)	9
2001/C 317/16	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 5 luglio 2001 nel procedimento C-341/00 P: Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Ricorso manifestamente infondato e manifestamente irricevibile»)	9
2001/C 317/17	Causa C-307/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal London Tribunal Centre, con ordinanza 6 giugno 2001, nella causa promossa da: 1) Dr Peter L. d'Ambrumenil, 2) Dispute Resolution Services Limited contro Commissioners of Customs and Excise	10
2001/C 317/18	Causa C-314/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamts (Austria) con ordinanza del 11 luglio 2001 nella causa 1. Siemens AG Österreich, 2. ARGE Telekom & Partner contro Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, interveniente: Bietergemeinschaft EDS/ORGA	10
2001/C 317/19	Causa C-315/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria) con ordinanza 11 luglio 2001 nel procedimento promosso dalla GAT Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH contro Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG)	11
2001/C 317/20	Causa C-323/01: Ricorso del 24 agosto 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	12
2001/C 317/21	Causa C-326/01 P: Ricorso della Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch VerlagsgmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 29 agosto 2001 (via fax in data 27 agosto 2001)	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 317/22	Causa C-327/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 agosto 2001	13
2001/C 317/23	Causa C-328/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 agosto 2001	13
2001/C 317/24	Causa C-332/01: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 settembre 2001	14
2001/C 317/25	Causa C-333/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 6 settembre 2001	14
2001/C 317/26	Causa C-334/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 17 luglio 2001, nella causa amministrativa Glencore Grain Rotterdam B.V. contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	15
2001/C 317/27	Causa C-335/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 settembre 2001	15
2001/C 317/28	Causa C-336/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 7 settembre 2001	15
2001/C 317/29	Causa C-342/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid, con ordinanza 3 settembre 2001, nella causa tra María Paz Merino Gómez e Continental Industrias del Caucho S.A.	16
2001/C 317/30	Causa C-344/01: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 settembre 2001	16
2001/C 317/31	Causa C-350/01: Ricorso del 17 settembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	17
2001/C 317/32	Causa C-351/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 18 settembre 2001	17
2001/C 317/33	Causa C-352/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 19 settembre 2001	18
2001/C 317/34	Causa C-353/01 P: Ricorso del sig. Olli Mattila contro la sentenza 12 luglio 2001 della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-204/99, Olli Mattila contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 settembre 2001	18
2001/C 317/35	Causa C-356/01: Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 settembre 2001	19
2001/C 317/36	Causa C-359/01 P: Ricorso presentato dalla British Sugar plc il 21 settembre 2001 contro la sentenza pronunciata il 12 luglio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle plc, British Sugar plc e Napier Brown & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 317/37	Causa C-362/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 settembre 2001	20
2001/C 317/38	Causa C-365/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 settembre 2001	21
2001/C 317/39	Causa C-372/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 26 settembre 2001	21
2001/C 317/40	Causa C-374/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 27 settembre 2001	21
2001/C 317/41	Causa C-376/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 28 settembre 2001	22
2001/C 317/42	Causa C-377/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 28 settembre 2001	22
2001/C 317/43	Causa C-386/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'8 ottobre 2001	23
2001/C 317/44	Cancellazione dal ruolo della causa C-412/00	23
2001/C 317/45	Cancellazione dal ruolo della causa C-414/00	23
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2001/C 317/46	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 luglio 2001 nella causa T-25/99, Colin Arthur Roberts e Valerie Ann Roberts contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Contratto di fornitura di birra — Denuncia — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE))	24
2001/C 317/47	Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2001 nella causa T-95/98 DEP, Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee (Liquidazione delle spese ripetibili)	24
2001/C 317/48	Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2001 nella causa T-145/00, Jutta Hotzel-Wagenknecht contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Pensione di reversibilità — Riduzione — Termine di ricorso — Irricevibilità)	24
2001/C 317/49	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2001 nella causa T-161/00, Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di annullamento e di danni — Revoca della decisione impugnata in corso di giudizio — Adozione di una nuova decisione — Non luogo a provvedere — Irricevibilità)	25
2001/C 317/50	Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 luglio 2001 nella causa T-182/00, Marco Pannella contro Parlamento europeo (Spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Assenza alle sedute del Parlamento — Giustificazioni — Rigetto della domanda — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a provvedere — Irricevibilità)	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 317/51	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2001 nella causa T-375/00, Danielle Dubigh e Tamara Zaur-Gora contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Interinali — Agenti ausiliari — Rivendicazione della qualità di agente temporaneo delle Comunità europee — Ricorso in parte infondato in diritto e in parte irricevibile)	26
2001/C 317/52	Causa T-172/01: Ricorso presentato il 26 luglio 2001 da «M» contro Corte di Giustizia delle Comunità europee	26
2001/C 317/53	Causa T-174/01: Ricorso della sig.ra Jean M. Goulbourn contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 luglio 2001	26
2001/C 317/54	Causa T-175/01: Ricorso della società mineraria Sacilor Lormines contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 luglio 2001	27
2001/C 317/55	Causa T-182/01: Ricorso di Sophie Bachotet contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2001	28
2001/C 317/56	Causa T-183/01: Ricorso della Alza Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 luglio 2001	28
2001/C 317/57	Causa T-185/01: Ricorso di Dominique Ramaekers contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 agosto 2001	29
2001/C 317/58	Causa T-186/01: Ricorso di Nicole Robert contro Parlamento europeo, proposto l'8 agosto 2001	30
2001/C 317/59	Causa T-188/01: Ricorso proposto il 5 agosto 2001 dal sig. Vassilios Tsarnavas contro la Commissione delle Comunità europee	30
2001/C 317/60	Causa T-190/01: Ricorso proposto il 5 agosto 2001 dal sig. Vassilios Tsarnavas contro la Commissione delle Comunità europee	30
2001/C 317/61	Causa T-191/01: Ricorso del sig. André Hecq contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 agosto 2001	31
2001/C 317/62	Causa T-199/01: Ricorso della signora Pierrette Dessy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 agosto 2001	31
2001/C 317/63	Causa T-204/01: Ricorso della sig.ra Maria-Luise Lindorfer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 settembre 2001	32
2001/C 317/64	Causa T-205/01: Ricorso del sig. André Ronsse contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 settembre 2001	32
2001/C 317/65	Causa T-211/01: Ricorso promosso il 17 settembre 2001 della Rica Foods (Free Zone) NV contro la Commissione delle Comunità europee	33
2001/C 317/66	Causa T-215/01: Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 settembre 2001	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 317/67	Causa T-217/01: Ricorso del Foro dei migranti dell'Unione europea contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 settembre 2001	34
2001/C 317/68	Causa T-218/01: Ricorso del Laboratoire Monique Remy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 settembre 2001	35
2001/C 317/69	Causa T-220/01: Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 2001	35
2001/C 317/70	Causa T-221/01: Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 2001	36
2001/C 317/71	Cancellazione dal ruolo della causa T-42/00	36
2001/C 317/72	Cancellazione dal ruolo della causa T-359/00	36

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

2 ottobre 2001

nella causa C-172/97 OP: SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, contro Commissione delle Comunità europee e Hydro-Réalisations SARL⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Inadempimento contrattuale — Opposizione»)

(2001/C 317/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-172/97 OP, SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, con sede in La Canourgue (Francia) (avvocato: sig.ra T. Vernhet), avente ad oggetto l'opposizione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 giugno 1999, Commissione/SIVU e Hydro-Réalisations (C-172/97, Racc. pag. I-3363), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente i sigg. R.B. Wainwright e O. Couvert-Castéra, quindi i sigg. R.B. Wainwright e J.-F. Pasquier) e Hydro-Réalisations SARL, con sede in Rodez (Francia), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 2 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza contumaciale 10 giugno 1999, causa C-172/97, Commissione/SIVU e Hydro-Réalisations (Racc. pag. I-3363), è annullato.

- 2) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannate in solido a pagare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di 35 404,78 euro, maggiorato degli interessi convenzionali calcolati dal 30 ottobre 1998 e fino al completo pagamento del debito.

- 3) L'opposizione proposta dal SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, è respinta per il resto.

- 4) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuno le proprie spese nel presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 226 del 7.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 settembre 2001

nel procedimento C-169/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale Bundesgerichtshof): Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV⁽¹⁾

(«Art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 93/35/CEE — Impossibilità pratica che giustifica l'indicazione in forma abbreviata, sul recipiente e sull'imballaggio di prodotti cosmetici, delle avvertenze obbligatorie — Indicazioni in nove lingue al fine di favorire una maggiore flessibilità nella distribuzione delle merci»)

(2001/C 317/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-169/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG e Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), in combinato disposto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 settembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Non esiste, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, una impossibilità pratica di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto cosmetico nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in commercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica ed allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.

(¹) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

20 settembre 2001

nella causa C-184/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Nivelles (Belgio)]: Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve⁽¹⁾

(«Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) — Direttiva del Consiglio 93/96/CEE — Diritto di soggiorno degli studenti — Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto minimex, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati — Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento»)

(2001/C 317/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-184/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del-

l'art. 234 CE, dal Tribunal du travail di Nivelles (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rudy Grzelczyk e Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 8 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE), nonché della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59), la Corte composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 20 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come il minimo dei mezzi di sussistenza, previsto all'art. 1 della legge belga 7 agosto 1974, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, mentre alcuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 settembre 2001

nella causa C-253/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen): Bacardi GmbH contro Hauptzollamt Bremerhaven⁽¹⁾

(«Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione — Rimborso dei dazi all'importazione — Trattamento tariffario favorevole — Presentazione a posteriori di un certificato di autenticità — Cambiamento della classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana — Nozione di "situazione particolare"»)

(2001/C 317/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-253/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Finanzgericht di Brema (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bacardi GmbH e Hauptzollamt

Bremerhaven, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 236 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'art. 905, n. 1, regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1676 (GU L 218, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione) composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissechet, R. Schintgen (relatore), sigg.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 236 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario non consente di procedere al rimborso dei dazi all'importazione allorché, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica della merce cui tale dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenta un certificato di autenticità in forza del quale tale merce avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa.*
- 2) *Il fatto che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi dell'art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 sia escluso perché non è soddisfatta una delle condizioni previste dalla legge per tale rimborso o per tale sgravio non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base degli artt. 239, n. 1, del regolamento n. 2913/92, e 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione, del regolamento n. 2913, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1676, purché tuttavia le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte.*

Elementi tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1676/96, sussistono allorché, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 236 del regolamento n. 2913/92, sono accertati elementi che possono collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base a questo criterio, se esistano elementi che possano costituire una tale situazione particolare, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 ottobre 2001

nella causa C-294/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Athinaiki Zythopoiia AE contro Elliniko Dimosio⁽¹⁾

(«Imposta sugli utili delle società — Società capogruppo e consociate — Direttiva 90/435/CEE — Nozione di ritenuta alla fonte»)

(2001/C 317/05)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-294/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Athinaiki Zythopoiia AE e Elliniko Dimosio, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione) composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Si configura una ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, qualora una disposizione di legge nazionale preveda, in caso di distribuzione di utili da parte di una consociata (società per azioni o società analoga) alla società capogruppo, che, per determinare il reddito imponibile della consociata, debbono essere reincorporati nella base imponibile gli utili netti complessivi realizzati da quest'ultima, compresi i redditi assoggettati ad imposizione speciale comportante estinzione del debito fiscale nonché i redditi non imponibili, mentre i redditi rientranti in tali due categorie non sarebbero imponibili, in base alla legge nazionale, se fossero rimasti presso la consociata e non fossero stati distribuiti alla capogruppo.

⁽¹⁾ GU C 265 del 18.9.1999.

⁽¹⁾ GU C 314 del 30.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 ottobre 2001

nella causa C-403/99: Repubblica italiana e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Politica agricola comune — Regime agromonetario dell'euro — Misure transitorie per l'introduzione dell'euro»)

(2001/C 317/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-403/99, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. D. Del Gaizo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. F. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1999, n. 1639, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 (GU L 194, pag. 33), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore), S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

20 settembre 2001

nella causa C-453/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: Courage Ltd e Bernard Crehan e tra Bernard Crehan e Courage Ltd e a.⁽¹⁾

(«Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Contratto di acquisto esclusivo di birra — Locazione di bar — Intesa — Diritto al risarcimento danni per una delle parti del contratto»)

(2001/C 317/07)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-453/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Courage Ltd e Bernard Crehan e tra Bernard Crehan e Courage Ltd e a., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (di venuto art. 81 CE) e di altre disposizioni di diritto comunitario, la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai Sigg. J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 20 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) può dedurre la violazione di tale norma al fine di ottenere una tutela giurisdizionale (relief) nei confronti della controparte.
- 2) L'art. 85 del Trattato osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato dall'esecuzione del detto contratto per il solo motivo che il richiedente è parte di quest'ultimo.
- 3) Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che neghi a chi è parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni, qualora sia accertato che tale parte ha una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza.

⁽¹⁾ GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

4 ottobre 2001

nella causa C-517/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): causa promossa da Merz & Krell GmbH & Co⁽¹⁾

(«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva 89/104/CEE — Cause di rifiuto o di annullamento — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio — Necessità che i segni o le indicazioni siano divenuti di uso comune per designare i prodotti o i servizi per cui il marchio è presentato alla registrazione — Assenza di necessità che i segni o le indicazioni descrivano direttamente la proprietà o le caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui il marchio è presentato alla registrazione»)

(2001/C 317/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-517/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundespatentgericht (Germania), nella causa promossa da Merz & Krell GmbH & Co., domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione) composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sigg.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa va interpretato nel senso che non osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione.
2. Tale medesima disposizione va interpretata nel senso che subordina l'esclusione dalla registrazione di un marchio alla sola condizione che i segni o le indicazioni da cui è esclusivamente

composto tale marchio siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è stato presentato alla registrazione. È irrilevante nel contesto dell'applicazione di tale disposizione, che i segni o le indicazioni controversi descrivano o meno le qualità o caratteristiche di detti prodotti o servizi.

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 settembre 2001

nella causa C-16/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille): Cibo Participations SA contro Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Attività economica — Interferenza di una holding nella gestione delle controllate — Detrazione dell'IVA che grava sui servizi acquistati dalla holding nell'ambito di un'assunzione di partecipazione in una controllata — Riscossione di dividendi da parte della holding»)

(2001/C 317/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-16/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal tribunal administratif di Lille (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Cibo Participations SA e Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, 13, parte B, lett. d), e 17, nn. 2, lett. a), e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione) composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 27 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'interferenza di una holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding alle sue controllate.*
- 2) *Le spese sostenute da una holding per i vari servizi da essa acquistati nell'ambito di un'assunzione di partecipazione in una controllata fanno parte delle sue spese generali e presentano quindi, in via di principio, un nesso immediato e diretto con il complesso della sua attività economica. Pertanto, se la holding effettua nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, dall'art. 17, n. 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388 risulta che essa può unicamente detrarre la parte dell'imposta sul valore aggiunto proporzionale all'importo relativo alle operazioni del primo tipo.*
- 3) *La riscossione di dividendi non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.*

(1) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 ottobre 2001

nella causa C-109/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret): Tele Danmark A/S contro Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK) (1)

(«Parità di trattamento tra uomini e donne — Art 5, n. 1, della direttiva 76/207/CEE — Art. 10 della direttiva 92/85/CEE — Licenziamento di una lavoratrice gestante — Contratto di lavoro a tempo determinato»)

(2001/C 317/10)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-109/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Højesteret (Danimarca), nella causa dinanzi

ad esso pendente tra Tele Danmark A/S e Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK), agente in qualità di mandatario della sig.ra Marianne Brandt-Nielsen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), P. Jann, L. Sevón, C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli artt. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che ostano al licenziamento di una lavoratrice a motivo del proprio stato interessante*

— *quand'anche la lavoratrice sia stata assunta a tempo determinato,*

— *abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato interessante, pur essendone a conoscenza al momento della conclusione del contratto di lavoro,*

— *e, a motivo di tale stato, non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.*

- 2) *La circostanza che la lavoratrice sia stata assunta da un'impresa di grandi dimensioni che assuma frequentemente personale a tempo determinato resta del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione degli artt. 5, n. 1, della direttiva 76/207 e 10 della direttiva 92/85.*

(1) GU C 149 del 27.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

4 ottobre 2001

nella causa C-133/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Appeal Tribunal, London): J.R. Bowden, J.L. Chapman, J.J. Doyle e Tuffnells Parcels Express Ltd⁽¹⁾

(«Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 93/104/CE — Art. 1, n. 3 — Ambito di applicazione — Trasporti stradali»)

(2001/C 317/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-133/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Employment Appeal Tribunal, London (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra J.R. Bowden, J.L. Chapman, J.J. Doyle e Tuffnells Parcels Express Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), la Corte (Prima Sezione) composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che tutti i lavoratori occupati nel settore dei trasporti stradali, compreso il personale d'ufficio, sono esclusi dall'ambito di applicazione della detta direttiva.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

20 settembre 2001

nella causa C-370/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE»)

(2001/C 317/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-370/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Wolfcarius) contro Irlanda (agente: sig. D.J. O'Hagan), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 20 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.*
- 2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.2000.

⁽¹⁾ GU C 335 del 25.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

4 ottobre 2001

nella causa C-450/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 95/46/CE»)

(2001/C 317/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-450/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. X. Lewis) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. N. Mackel) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), il Granducato dal Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 4 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva.
- 2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 settembre 2001

nella causa C-468/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/50/CE — Trasporto di merci e di persone nella Comunità — Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2001/C 317/14)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-468/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Mongin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e S. Pailler), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235, pag. 31), o, in ogni caso, non comunicando tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non adottando nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

21 giugno 2001

nella causa C-330/00 P: *Alsace International Car Services SARL (AICS) contro Parlamento europeo* ⁽¹⁾

(Ricorso avverso una sentenza di primo grado — Gara d'appalto di servizi — Trasporto di passeggeri a mezzo di autovetture con autista per il Parlamento europeo a Strasburgo — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Rigetto di un'offerta — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2001/C 317/15)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-330/00 P, *Alsace International Car Services SARL (AICS)*, con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. J.C. Fourgoux, avocat, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 6 luglio 2000 nella causa T-139/99, AICS/Parlamento, (Racc. pag. II-2849) e all'accoglimento delle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo, (agenti: sigg. O. Caisou-Rousseau e A. Neergaard), la Corte (Quinta Sezione) composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 21 giugno 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Alsace International Car Services SARL (AICS)* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 335 del 25.11.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

5 luglio 2001

nel procedimento C-341/00 P: *Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) e a. contro Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Ricorso manifestamente infondato e manifestamente irricevibile»)

(2001/C 317/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-341/00 P, *Conseil national des professions de l'automobile (CNPA)*, con sede in Suresnes (Francia), *Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR)*, con sede in Joinville-le-Pont (Francia), *Auto Contrôle 31 SA*, con sede in Tolosa (Francia), *YAM 31 SARL*, con sede in Tolosa, *Roux SA*, con sede in Saint-Denis-de-Saintonge (Francia), *Marc Foucher-Creteau*, residente in Parigi (Francia), *Verdier distribution SARL*, con sede in Juvignac (Francia), con l'avv. C. Bourgeon, avocat, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento, dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 luglio 2000 nella causa T-45/00, *Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione* (Racc. pag. II-2927), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 5 luglio 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale è respinto.
- 2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento.
- 3) Il *Conseil national des professions de l'automobile (CNPA)*, la *Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR)*, la *Auto Contrôle 31 SA*, la *Yam 31 SARL*, la *Roux SA*, *Marc Foucher-Creteau* e la *Verdier distribution SARL* sono condannati in solido alle spese.

4) *La Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes ASBL (Federauto) supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal London Tribunal Centre, con ordinanza 6 giugno 2001, nella causa promossa da: 1) Dr Peter L. d'Ambrumenil, 2) Dispute Resolution Services Limited contro Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-307/01)

(2001/C 317/17)

Con ordinanza 6 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 agosto 2001, il London Tribunal Centre, nella causa promossa da: 1) Dr Peter L. d'Ambrumenil, 2) Dispute Resolution Services Limited contro Commissioners of Customs and Excise, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 13A, n. 1, lett. c), della direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari vada interpretato nel senso che comprende le seguenti attività allorché sono svolte nell'ambito dell'esercizio della professione medica come definita dallo Stato membro:
 - (a) visite mediche di singoli per conto di datori di lavoro o società di assicurazioni;
 - (b) prelievo di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni;
 - (c) certificazione di idoneità fisica, ad esempio, di idoneità al lavoro;
 - (d) rilascio di certificati sullo stato di salute di una persona per fini quali il diritto ad una pensione di guerra;
 - (e) esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno per singoli che intendono avviare una controversia per lesioni personali;

(f) preparazione di referti medici

(i) in seguito agli esami di cui sopra sub e) e

(ii) basati su valutazioni mediche ma senza un previo esame medico;

(g) esami medici condotti al fine della preparazione di referti medici peritali in relazione a negligenza professionale medica per singoli che intendono avviare un'azione in giudizio, e

(h) preparazione di referti medici

(i) in seguito agli esami di cui sub g) e

(ii) basati su valutazioni mediche ma senza un previo esame medico.

(¹) GUL 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamts (Austria) con ordinanza del 11 luglio 2001 nella causa 1. Siemens AG Österreich, 2. ARGE Telekom & Partner contro Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, interveniente: Bietergemeinschaft EDS/ORGA

(Causa C-314/01)

(2001/C 317/18)

Con ordinanza 11 luglio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2001, nella causa 1. Siemens AG Österreich, 2. ARGE Telekom & Partner contro Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, interveniente: Bietergemeinschaft EDS/ORGA, il Bundesvergabeamts ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se le disposizioni della direttiva 89/665/CEE (¹), e in particolare l'art. 2, n. 1, lett. b) eventualmente lette, in combinazione con l'art. 2, n. 7, debbano essere interpretate nel senso che l'efficacia giuridica di una decisione di un organo di controllo nazionale ai sensi dell'art. 2, n. 8, della direttiva n. 89/665/CEE, avente ad oggetto la rimozione della decisione con la quale l'autorità aggiudicatrice rifiuta di revocare la procedura di aggiudicazione, riposa nel fatto che qualora l'ordinamento giuridico nazionale non offra alcuna base legale in tal senso, la decisione dell'organo di controllo debba essere eseguita effettivamente e coattivamente nei confronti dell'ente pubblico aggiudicatore, con la conseguenza che la decisione dell'organo di controllo nazionale pone senz'altro termine alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi senza il compimento di ulteriori adempimenti da parte dell'autorità aggiudicatrice stessa.

2. Se dalle disposizioni di cui alla direttiva 89/665/CEE, in particolare dagli artt. 2, n. 7 eventualmente letti in combinato con le disposizioni della direttiva 92/50/CEE⁽²⁾, in particolare gli artt. 25 e 32, n. 2, lett. c), ovvero da altra disposizione di diritto comunitario, interpretato, in particolare, alla luce del principio dell'effetto utile, risulti che una disposizione di un bando di gara diretta a fare in modo che, contrariamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e in particolare alla sentenza C-176/98 «Halst Italia contro Comune di Cagliari», mediante il divieto di subappalto di parti sostanziali dell'opera venga impedito all'offerente di dimostrare, producendo il contratto con il subappaltatore, che egli effettivamente disponga dei mezzi del terzo, e acquisisca così il diritto, a dimostrazione della sua capacità, di far riferimento ai mezzi del terzo, o, rispettivamente, di fornire la prova che egli effettivamente ha la disponibilità dei mezzi del terzo, si ponga con il diritto comunitario in tale contrasto da doversi considerare inefficace un contratto stipulato sulla base di un siffatto bando di gara, specie quando l'ordinamento giuridico nazionale contenga disposizioni che prevedano l'inefficacia di contratti stipulati in violazione della legge.
3. Se dalle disposizioni della direttiva 89/665/CEE, in particolare gli artt. 2, n. 7, ovvero da altra disposizione di diritto comunitario, interpretato, in particolare alla luce del principio dell'effetto utile risulti che un contratto stipulato in contrasto con quanto stabilito in una decisione di un organo nazionale di controllo ai sensi dell'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CEE, che rimuove la decisione con la quale l'autorità pubblica aggiudicatrice rifiuta di revocare un procedimento di aggiudicazione, sia inefficace, specie quando l'ordinamento giuridico nazionale, pur contenendo disposizioni che prevedono l'inefficacia di contratti stipulati in contrasto con la legge e il buon costume, non offra però alcuna base legale per dare esecuzione alla decisione dell'organo di controllo in modo efficace e coattivamente nei confronti della pubblica autorità aggiudicatrice.
4. Qualora un ordinamento giuridico nazionale non offra alcuna base legale per dare esecuzione ad una decisione dell'organo nazionale di controllo in modo efficace e coattivo nei confronti dell'autorità pubblica aggiudicatrice, se le disposizioni della direttiva 89/665/CEE, in particolare l'art. 2, n. 1, lett. b), eventualmente lette in combinato con l'art. 2, n. 7, debbano essere interpretate nel senso che tale organo di controllo, in applicazione diretta del combinato disposto dell'art. 2, n. 1, lett. b) e dell'art. 2, n. 7 abbia il potere di obbligare con ingiunzione esecutiva a fare rimuovere la decisione illegittima, anche se l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce all'organo di controllo in procedimenti promossi a seguito di domanda di verifica da parte degli offerenti, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE, solo il potere di procedere a rimozioni della decisione dell'autorità aggiudicatrice eseguibili in forma non coattiva.
5. In caso di soluzione affermativa della questione sub 4 se l'organo di controllo in un caso siffatto abbia esso stesso il potere di disporre o anche di imporre, in forza dell'art. 2, n. 7 della direttiva 89/665/CEE, eventualmente letto in combinato con altre disposizioni di diritto comunitario, sulla base di un potere giudiziario le sanzioni pecuniarie opportune nei confronti dell'ente pubblico aggiudicatore o rispettivamente multe e pene detentive nei confronti dei membri dell'organo di direzione dell'ente, pubblico aggiudicatore, nonché pene variabili, necessarie per l'esecuzione dell'ingiunzione, qualora l'ente aggiudicatore, o rispettivamente i membri dell'organo direttivo dell'ente pubblico aggiudicatore non si adeguino alle disposizioni dell'organo di controllo.

(¹) GU 1989, L 395, pag. 33.

(²) GU 1992, L 209, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria) con ordinanza 11 luglio 2001 nel procedimento promosso dalla GAT Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH contro Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG)

(Causa C-315/01)

(2001/C 317/19)

Con ordinanza 11 luglio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 agosto 2001, nel procedimento promosso dalla GAT Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH contro Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG), il Bundesvergabeamt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se dall'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665/CEE⁽¹⁾, riguardante i ricorsi in materia di appalti, o da un'altra disposizione di tale direttiva o, ancora, da un'altra norma di diritto comunitario si debba dedurre che alle autorità competenti a conoscere dei ricorsi di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva, ivi comprese le autorità competenti a esercitare i poteri di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva, è vietato sollevare, di propria iniziativa e indipendentemente dagli argomenti svolti dalle parti in causa, le questioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di aggiudicazione degli appalti che, ad avviso dell'autorità competente a conoscere dei detti ricorsi, sono importanti ai fini della decisione della causa.
2. Se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665/CEE, eventualmente insieme ad altri principi di diritto comunitario, osti all'adozione — da parte delle autorità competenti a conoscere dei ricorsi di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva, ivi comprese le autorità competenti a esercitare

i poteri di cui all'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva — di una decisione di rigetto della domanda con cui un offerente ha indirettamente chiesto il risarcimento del danno che avrebbe subito nell'ambito di una procedura di aggiudicazione la cui legittimità è già stata gravemente compromessa da un atto dell'appaltante diverso da quello impugnato dal detto offerente, decisione di rigetto fondata sulla circostanza che il danno eventualmente subito dall'offerente si sarebbe comunque prodotto indipendentemente dall'atto impugnato.

3. Nell'ipotesi in cui la questione la venga risolta negativamente, se le disposizioni della direttiva 93/36/CEE⁽²⁾, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare gli artt. 15-26 di tale direttiva, ostino a che, nello svolgimento delle procedure d'appalto, le referenze dei prodotti proposti dagli offerenti siano prese in considerazione dalle autorità aggiudicatrici non ai fini dell'accertamento dell'idoneità degli offerenti, bensì come criterio di aggiudicazione, con la conseguenza che la valutazione negativa delle dette referenze, anziché determinare l'esclusione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione, comporterebbe soltanto l'attribuzione di una valutazione meno positiva ad un'offerta che, nell'ambito, per esempio, di un sistema a punti, potrebbe controbilanciare una valutazione negativa delle referenze grazie ad un prezzo più basso.
4. Nell'ipotesi in cui le questioni la e 2 vengano risolte negativamente, se sia compatibile con le pertinenti disposizioni di diritto comunitario, ivi incluso l'art. 26 della direttiva 93/36/CEE, con il divieto di discriminazione e con le obbligazioni di diritto internazionale delle Comunità un criterio di aggiudicazione in base al quale si tiene conto solo del numero delle referenze riguardanti i prodotti e non si effettua un esame sostanziale volto a stabilire se le esperienze avute dagli appaltanti con il prodotto siano state positive o negative, e in base al quale si prendono in considerazione solo le referenze provenienti dall'Unione europea e dalla zona alpina.
5. Se sia compatibile con le disposizioni del diritto comunitario, in particolare con il divieto di discriminazione, un criterio di aggiudicazione in base al quale la possibilità di collaudare il prodotto offerto può essere valutata positivamente solo se il collaudo è effettuabile in un raggio di 300 km dalla sede dell'appaltante.
6. Nell'ipotesi in cui venga risolta positivamente la questione 2 oppure venga risolta negativamente la questione 3 o la questione 4, se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665/CEE, eventualmente insieme ad altri principi di diritto comunitario, debba essere interpretato nel senso che, ove l'illegalità commessa dall'appaltante consista nell'adozione di un criterio di aggiudicazione illegittimo, l'offerente ha diritto al risarcimento solo qualora si possa concretamente dimostrare che, se il detto criterio non fosse stato adottato, l'offerta dell'interessato sarebbe stata la migliore.

⁽¹⁾ GU 1989, L 395, pag. 33.

⁽²⁾ GU 1993 L 199, pag. 1.

Ricorso del 24 agosto 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-323/01)

(2001/C 317/20)

Il 24 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica italiana non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/101/CE⁽¹⁾ della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE⁽²⁾ relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose o, in ogni caso, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.
2. condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il carattere imperativo degli artt. 249 CE, terzo comma, e 10 CE, primo comma, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinate dalle direttive, rispettando i termini ivi prescritti. Il relativo termine è scaduto il 1° gennaio 2000 senza che l'Italia abbia attuato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.

Ricorso della Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch VerlagsgmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 29 agosto 2001 (via fax in data 27 agosto 2001)

(Causa C-326/01 P)

(2001/C 317/21)

Il 29 agosto 2001 (via fax in data 27 agosto 2001) la Telefon & Buch VerlagsgmbH, rappresentata dall'avv. Dr. Hans Georg

Zeiner, Rechtsanwalt, studio legale Zeiner & Zeiner, Schillinggasse 6, A-1010, Vienna, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch VerlagsgmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2001, pronunciata nelle cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch VerlagsgmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
2. dichiarare che le parole UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, ai fini della creazione di un marchio comunitario, sono idonee a soddisfare i requisiti dell'art. 4 del regolamento sul marchio comunitario e non hanno natura meramente descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento;
3. rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per un'ulteriore disamina e pronuncia nonché vincolare la suddetta autorità alla valutazione giuridica della Corte di giustizia; e, infine,
4. condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario⁽¹⁾ tramite un'interpretazione troppo ampia e quindi scorretta: i neologismi di cui trattasi, riconosciuti come tali dal Tribunale di primo grado, non possono costituire segni per i quali si debba invocare un'esigenza di libera disponibilità. Lasciare alla libera disponibilità del commercio parole che sinora non sono state ancora utilizzate o non lo sono state ancora per contraddistinguere determinati prodotti o servizi e che pertanto, evidentemente, non sono necessarie all'attività commerciale, costituirebbe un'ingerenza nella creatività degli operatori economici, che non risulterebbe accettabile in base al regolamento n. 40/94. Se si interpretasse il motivo di esclusione dalla tutela enunciato all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 in modo così ampio, come ha fatto il Tribunale di primo grado nella decisione impugnata, l'art. 12, lett. b), di detto regolamento sarebbe superfluo.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 agosto 2001

(Causa C-327/01)

(2001/C 317/22)

Il 31 agosto 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Mikko Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE⁽¹⁾ che modifica la direttiva 92/14/CEE⁽²⁾ sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
2. condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli nella causa C-323/01⁽³⁾; il termine ultimo per la trasposizione è spirato il 1° marzo 1999.

⁽¹⁾ GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21.

⁽³⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta Ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 agosto 2001

(Causa C-328/01)

(2001/C 317/23)

Il 31 agosto 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Mikko Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 aprile 1999, 1999/28/CE⁽¹⁾, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 92/14/CEE⁽²⁾ sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
2. condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli nella causa C-323/01⁽³⁾; il termine ultimo per la trasposizione è spirato il 1° settembre 1999.

⁽¹⁾ GUL 118 del 6.5.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GUL 76 del 23.3.1992, pag. 21.

⁽³⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta Ufficiale.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 settembre 2001

(Causa C-332/01)

(2001/C 317/24)

Il 6 settembre 2001 la Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Vasileios Kontolaimos, consigliere giuridico presso il Consiglio giuridico dello Stato, e dal sig. Ioannis Halkias, consigliere aggiunto presso il Consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 177 Val Ste Croix, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare o, in subordine, modificare la decisione della Commissione E/2001/1795 def./11.7.2001 che ha escluso dal finanziamento comunitario determinate spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del FEAOG — sezione garanzia.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica sostiene che illegittimamente le è stata applicata la rettifica finanziaria nel settore del cotone, dell'olio d'oliva, dell'uva e delle carni ovine.

La Repubblica ellenica afferma che la rettifica finanziaria proposta è invalida per erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni dei regolamenti in materia, per errore di fatto ed erronea valutazione delle circostanze, per motivazione errata, insufficiente e indeterminata nonché per violazione del principio di proporzionalità e superamento dei limiti del potere discrezionale della Commissione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 6 settembre 2001

(Causa C-333/01)

(2001/C 317/25)

Il 6 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del sig. Luis Escobar Guerrero, membro del medesimo servizio, Centro Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, o avendo comunque omesso di comunicare alla Commissione l'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sono analoghi a quelli della causa C-323/01⁽²⁾; il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 giugno 2000.

⁽¹⁾ GUL 330 del 5.12.1998, pag. 13.

⁽²⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta Ufficiale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 17 luglio 2001, nella causa amministrativa Glencore Grain Rotterdam B.V. contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-334/01)

(2001/C 317/26)

Con ordinanza 17 luglio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 settembre 2001, nella causa amministrativa Glencore Grain Rotterdam B.V. contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che l'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665⁽²⁾, è applicato solo per analogia, vale a dire nel senso che il termine di dodici mesi per fornire la prova dell'importazione nello Stato ACP interessato inizia a decorrere solo se è stato adempiuto l'obbligo principale imposto da tale regolamento, vale a dire l'obbligo di importazione nello Stato ACP.

⁽¹⁾ GUL 242, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 351, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 settembre 2001

(Causa C-335/01)

(2001/C 317/27)

Il 7 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed interna-

zionali⁽¹⁾ per quanto riguarda «il trasposto di viaggiatori», o, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva.

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-323/01⁽²⁾; il termine per la trasposizione scaduto il 1° ottobre 1999.

⁽¹⁾ GUL 277 del 14.10.1998, pag. 17.

⁽²⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 7 settembre 2001

(Causa C-336/01)

(2001/C 317/28)

Il 7 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo⁽¹⁾, o, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa direttiva.
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I mezzi e, principali argomenti sono analoghi a quelli presentati nella causa C-323/01⁽²⁾; il termine per la trasposizione è scaduto il 5 giugno 2000.

⁽¹⁾ GUL 330 del 5.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid, con ordinanza 3 settembre 2001, nella causa tra María Paz Merino Gómez e Continental Industrias del Caucho S.A.

(Causa C-342/01)

(2001/C 317/29)

Con ordinanza 3 settembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 settembre 2001, il Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid, nella causa tra María Paz Merino Gómez e Continental Industrias del Caucho S.A. ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, allorché alcuni accordi collettivi conclusi tra l'impresa ed i rappresentanti dei lavoratori fissano le date di godimento delle ferie per la totalità del personale e queste date risultano coincidenti con quelle di congedo per maternità di una lavoratrice, l'art. 7, n. 1, della direttiva 93/104⁽¹⁾, l'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85⁽²⁾ e l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207⁽³⁾, garantiscano il diritto di tale lavoratrice a godere delle sue ferie annuali in un periodo diverso da quello stabilito e non coincidente con quello del suo congedo per maternità.
2. Se, in caso, di soluzione affermativa della precedente questione, il contenuto sostanziale del diritto al godimento di ferie annuali comprenda esclusivamente le 4 settimane di congedo di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 93/104, o si estenda ai 30 giorni stabiliti dalla normativa nazionale, art. 38, n. 1, del Real decreto legislativo 1/95 Statuto dei lavoratori.

⁽¹⁾ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GUL 307, del 13.12.1993, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GUL 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GUL 39 del 14.2.1976, pagg. 40-42).

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 settembre 2001

(Causa C-344/01)

(2001/C 317/30)

Il 12 settembre 2001 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat, e Moritz Lumma, Oberregierungsrat, Ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Strasse 108, D-53117 Bonn, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 11.07.2001 (C (2001) 1795 def.), riguardante l'esclusione dal finanziamento comunitario di determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA)⁽¹⁾ Sezione Garanzia, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario una somma di DEM 3 870 600,88 e la addossa alla Repubblica federale di Germania;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

— Omissione di una formalità ad substantiam (accertamento incompleto dei fatti): alla luce dell'esecuzione amministrativa decentralizzata costituzionalmente limitata in Germania, la trasposizione dei risultati di verifiche, riguardanti il premio per vacca nutrice ed effettuate in tre Länder, agli altri Länder, nei quali non sono state effettuate verifiche, non sembra senz'altro legittima. Al contrario, nel caso di specie il Governo federale ritiene che vi siano diversi motivi per dubitare della legittimità di una siffatta imputazione, che coinvolge Länder non assoggettati a verifica. Le verifiche recentemente effettuate in materia di premio per vacca nutrice — vale a dire, le verifiche effettuate nel 1996 nel Brandeburgo e nella Bassa Sassonia, nel 1999 nella Renania-Palatinato — non hanno condotto a risultati analoghi.

La Commissione, avendo, senza ragioni concrete, addossato l'onere della prova alla Germania, è venuta meno al dovere di dimostrare l'esistenza di una violazione di disposizioni di diritto comunitario in materia di premio per vacca nutrice.

- Violazione dei principi in materia di regolare amministrazione: la Commissione, addossando alla Germania la somma di cui trattasi in seguito all'imputazione che coinvolge Länder non assoggettati a verifica, si è discostata, senza spiegare il perché, da una prassi amministrativa seguita da anni. Vista la portata giuridica di tale cambiamento, la Commissione, nell'interesse di una regolare amministrazione, della prevedibilità e della trasparenza, avrebbe dovuto annunciare ed esporre, quantomeno a grandi linee, il suo «cambio di politica» in una comunicazione agli Stati membri. Tanto più che la questione dell'imputazione che coinvolge Länder non assoggettati a verifica è di grande rilevanza politica e giuridica anche per altri Stati membri, in particolare per quelli dotati di strutture amministrative decentralizzate federali o quasi federali, come a esempio l'Austria e la Spagna. Inoltre, è di fondamentale importanza anche per tutti gli altri Stati membri la questione di quali siano le circostanze nelle quali è possibile concludere, sulla base dei risultati di taluni accertamenti, che uno Stato membro abbia commesso un illecito.
- Violazione dell'art. 10 CE: il dovere di lealtà degli organi comunitari comprende il dovere di prendere in considerazione le strutture costituzionali fondamentali degli Stati membri. Il rispetto dell'articolazione della Repubblica federale di Germania in Länder autonomi limita la possibilità di decidere rettifiche finanziarie nei confronti di singoli Länder al caso in cui il FEOGA abbia effettuato in tali Länder proprie verifiche riguardo ad una violazione del diritto comunitario ai danni del bilancio comunitario.

(¹) Decisione della Commissione n. 2001/557/CE (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 28).

Ricorso del 17 settembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-350/01)

(2001/C 317/31)

Il 17 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte vaglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/32/CE del

Consiglio (¹) del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE o, in ogni caso, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva;

- condannare la Repubblica Italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principale argomenti

L'art. 249 CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 2000 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GU L 121 del 11.5.1999, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 18 settembre 2001

(Causa C-351/01)

(2001/C 317/32)

Il 18 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione conclude che la Corte vaglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (¹), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed i principali argomenti sono analoghi a quelli proposti nella causa C-323/01⁽²⁾; il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 14 marzo 2000.

⁽¹⁾ GUL 77 del 14.3.1998, pag. 36.

⁽²⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 19 settembre 2001

(Causa C-352/01)

(2001/C 317/33)

Il 19 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del sig. L. Escobar Guerrero, Centro Wagner C 254, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE⁽¹⁾, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o avendo comunque omesso di comunicare alla Commissione l'adozione di tali provvedimenti, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed i principali argomenti sono analoghi a quelli proposti nella causa C-323/01⁽²⁾; il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 13 maggio 2000.

⁽¹⁾ GUL 123 del 24.4.1998, pag. 63.

⁽²⁾ V. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso del sig. Olli Mattila contro la sentenza 12 luglio 2001 della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-204/99⁽¹⁾, Olli Mattila contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 settembre 2001

(Causa C-353/01 P)

(2001/C 317/34)

Il 19 settembre 2001 il sig. Olli Mattila, residente a Hyvinkaa, Finlandia, rappresentato dagli avvocati Z. Sundstrom e M.R. Kauppi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 12 luglio 2001 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-204/99, Olli Mattila contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 12 luglio 2001;
- annullare la decisione del Consiglio e della Commissione che costituisce oggetto del presente ricorso;
- invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la loro posizione e a consentire l'accesso del ricorrente ai documenti richiesti;
- consentire l'accesso, almeno parziale, a tali documenti dopo aver cancellato o soppresso le parti che possono legittimamente essere considerate atte a pregiudicare le relazioni internazionali della Comunità europea;
- ingiungere al Consiglio e alla Commissione di pagare in solido le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha applicato scorrettamente il diritto Comunitario, vale a dire la decisione 20 dicembre 1993, 93/731/CE⁽²⁾, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e la decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom⁽³⁾ sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

I motivi a sostegno del ricorso sono i seguenti:

- a) Palese errore di valutazione nell'interpretazione dell'eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali;

- b) Violazione del principio di proporzionalità in quanto non è stato concesso e neppure preso in considerazione un accesso parziale ai documenti in questione;
- c) Violazione del principio in base al quale una richiesta di accesso a documenti dev'essere considerata riguardo a ciascun singolo documento;
- d) Violazione dell'obbligo di motivazione;
- e) Mancato uso di obiettività e imparzialità nel valutare l'interesse del ricorrente ad avere accesso ai documenti;
- f) Violazione del dovere di sindacato giurisdizionale indipendente;
- g) Abuso di potere; e
- h) Mancato rispetto del dovere di cooperazione.

(¹) GU C 333 del 20.11.1999, pag. 32.

(²) GU 1993, L 340, pag. 43.

(³) GU 1994, L 46, pag. 58.

Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 settembre 2001

(Causa C-356/01)

(2001/C 317/35)

Il 20 settembre 2001 la Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. Harald Dossi, servizio giuridico della Cancelleria della Repubblica d'Austria, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciatore Christian Strohal, ambasciata d'Austria, 3, rue des Bains, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare il parere negativo della Commissione 25 luglio 2001 che respinge definitivamente la richiesta di attivarsi rivolta, ai sensi dell'art. 232, n. 2, CE; dalla Repubblica d'Austria alla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

In via subordinata, la Repubblica d'Austria chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2001, che disponeva la non applicazione della disposizione di

cui all'art. 11, n. 2, lett. c), del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994⁽¹⁾ e la distribuzione non ridotta degli ecopunti per l'anno 2001;

- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

(In relazione alla domanda principale)

Violazione del Trattato CE ovvero del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 mediante il rigetto definitivo della richiesta ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE: illegittimamente la Commissione tenta di dedurre dal numero di viaggi di transito dichiarati complessivamente nell'anno 2000 (1 696 794) il numero di viaggi di transito dichiarati per i quali non sia disponibile alcuna informazione sull'uscita (92 816), nonché i viaggi dichiarati come viaggi di transito in cui l'entrata e l'uscita siano avvenute attraverso lo stesso posto di confine (54 386). Alla base del sistema di ecopunti ai sensi del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 vi è il principio della dichiarazione. Se, quindi, i viaggi vengono dichiarati chiaramente dal conducente come viaggi di transito, è ammissibile che essi rientrino nelle statistiche degli ecopunti e abbiano rilevanza nella questione del superamento del valore del 108 %, in cui la Commissione, in conformità dell'art. 11, n. 2, lett. c), del Protocollo n. 9, è tenuta ad adottare le misure appropriate ai sensi dell'Allegato 5, n. 3, del Protocollo, cioè a ridurre il numero degli ecopunti per l'anno successivo secondo il metodo di calcolo stabilito dall'allegato al Protocollo. Alla luce del principio di dichiarazione, non può spettare alla Repubblica d'Austria, né da un punto di vista di diritto né di fatto, l'onere di provare nel singolo caso, in presenza di una dichiarazione univoca di viaggio di transito, che esso sia stato effettivamente tale. Debbono pertanto essere dedotti dalla Repubblica d'Austria solamente quei viaggi dichiarati come viaggi di transito in cui sia indubbio che, nonostante la dichiarazione univoca, non poteva trattarsi di viaggi di transito [il che viene ammesso per 9 210 accessi alle «Rollende Landstrasse» (trasporto di camion su treno) registrati nelle statistiche]. Conseguentemente, è indubbio che nell'anno 2000 la soglia del 108 % è stata superata. In relazione alla sua decisione 25 luglio 2000, la Commissione è venuta quindi meno ai suoi obblighi derivanti dal Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994, in particolare agli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 11, n. 2, lett. c), e 16, nonché dell'allegato 5, n. 3, del Protocollo n. 9, e ha posto le basi, in tal modo, per il motivo di annullamento della violazione del Trattato CE ovvero del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.

(In relazione alla domanda in subordine)

Violazione del Trattato CE ovvero del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994: per la motivazione, la ricorrente rimanda alle considerazioni esposte in riferimento al primo motivo.

(¹) Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria.

Ricorso presentato dalla British Sugar plc il 21 settembre 2001 contro la sentenza pronunciata il 12 luglio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98⁽¹⁾, Tate & Lyle plc, British Sugar plc e Napier Brown & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-359/01 P)

(2001/C 317/36)

Il 21 settembre 2001 la British Sugar plc, rappresentata dai sigg. Thomas Sharpe, QC, Daniel Jowell, barrister, e Alex Nourry, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia della Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 12 luglio 2001 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle plc, British Sugar plc e Napier Brown & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare:

1. che l'accordo o pratica concordata non poteva incidere sul commercio tra gli Stati membri; in subordine
2. che l'ammenda inflitta era sproporzionata

e che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado e
2. annullare in toto la decisione impugnata o, in subordine, parzialmente; in subordine
3. annullare gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata o ridurre l'ammenda; e
4. condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla British Sugar per il presente ricorso e le spese inerenti alla causa T-204/98, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che i fatti presi in considerazione dal Tribunale di primo grado non sono idonei a provare che l'accordo o pratica concordata in questione incidesse sul commercio tra gli Stati membri. Inoltre, il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto nel debito conto la struttura del mercato interessato, un fattore che, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto essere considerato come circostanza attenuante. Il ricorrente sostiene pertanto che, sui presupposti di fatto e di diritto accertati dal Tribunale di primo grado, il giudice avrebbe dovuto dichiarare che l'ammenda inflitta dalla Commissione era manifestamente sproporzionata.

⁽¹⁾ GU C 48 del 20.2.1999, pagg. 29-30.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 settembre 2001

(Causa C-362/01)

(2001/C 317/37)

Il 24 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo, comunicato tali disposizioni alla Commissione, é venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva;
2. condannare l'Irlanda alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, in forza del quale la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine per l'esecuzione stabilito nella direttiva. Tale termine è scaduto il 14 marzo 2000 senza che l'Irlanda abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GUL 77 del 14.3.1998, pag. 36.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 settembre 2001

(Causa C-365/01)

(2001/C 317/38)

Il 24 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione 21 maggio 1999, 1999/47/CE, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali posizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, in forza del quale la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine per l'esecuzione stabilito nella direttiva. Tale termine è scaduto il 1° luglio 1999 senza che l'Irlanda abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 5.7.1999, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 26 settembre 2001

(Causa C-372/01)

(2001/C 317/39)

Il 26 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE⁽¹⁾, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o comunque avendo omesso di comunicare l'adozione dei detti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere obbligatorio dell'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10, primo comma, CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'attuazione delle direttive ad essi rivolte prima dello scadere del termine impartito a tal fine. Il termine in questione è scaduto il 14 maggio 1998, senza che il Granducato di Lussemburgo abbia adottato i necessari provvedimenti.

⁽¹⁾ GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 27 settembre 2001

(Causa C-374/01)

(2001/C 317/40)

Il 27 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro il Regno Unito dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare la Gran Bretagna inadempiente per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prima del 14 maggio 2000, necessarie per conformarsi alla Direttiva del Parlamento e del Consiglio, 16 febbraio 1998, 98/8/CE, riguardante l'immissione sul mercato dei biocidi⁽¹⁾, o, comunque, per non aver comunicato le suddette disposizioni alla Commissione;
- condannare la Gran Bretagna a pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE in base al quale la direttiva vincola ciascun Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta implicitamente un obbligo per gli Stati membri di conformarsi alla direttiva nel termine in essa indicato. Tale termine è scaduto il 14 maggio 2000 senza che il Regno Unito abbia emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1-63.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 28 settembre 2001**(Causa C-376/01)**

(2001/C 317/41)

Il 28 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro l'Irlanda dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'Irlanda inadempiente per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prima del 14 maggio 2000, necessarie per conformarsi alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 febbraio 1998, 98/8/CE, riguardante l'immissione sul mercato dei biocidi(¹), o, comunque, per non aver comunicato le suddette disposizioni alla Commissione;
- condannare l'Irlanda, a pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE in base al quale una direttiva vincola ciascun Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta implicitamente un obbligo per gli Stati membri di conformarsi alla direttiva nel termine in essa indicato. Tale termine è scaduto il 14 maggio 2000 senza che l'Irlanda abbia emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GUL 123, del 24.4.1998, pagg. 1-63.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 28 settembre 2001**(Causa C-377/01)**

(2001/C 317/42)

Il 28 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- poiché le autorità competenti belghe, quali che siano, hanno omesso di adottare, ovvero, qualora tali misure siano state adottate, di comunicare a la Commissione le disposizioni necessarie a garantire la trasposizione degli artt. 5, lett. c) ed e), e 6, n. 1, della direttiva 79/409/CEE(¹) in relazione alle specie dette «non indigene» che rientrano nell'ambito della direttiva 79/409/CEE, quando le operazioni disciplinate dalle succitate disposizioni della direttiva non costituiscono un'importazione, un'esportazione o un transito, e
- poiché lo Stato federale ha omesso di adottare, ovvero, qualora tali misure siano state adottate, di comunicare alla Commissione le disposizioni necessarie a garantire la trasposizione degli artt. 5, lett. c) ed e), e 6, n. 1, della direttiva 79/409/CEE in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito delle specie dette «non indigene» che rientrano nell'ambito della direttiva 79/409/CEE, quando costituiscono una delle operazioni disciplinate dalle succitate norme della direttiva, cioè la detenzione degli uccelli e delle uova e la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili,
- il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 79/409/CEE, in particolare degli artt. 5, lett. c) ed e), e 6, n. 1, in quanto le dette disposizioni non sono state adottate dalle competenti autorità belghe, o dell'art. 18 della stessa direttiva, in quanto tali disposizioni, benché adottate, non sono state comunicate alla Commissione dalle competenti autorità belghe.
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, le disposizioni di cui agli artt. 5, lett. c) ed e), e 6, n. 1, della direttiva si applicano sia agli uccelli vivi e morti sia alle parti di uccelli e ai prodotti ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, e alle loro uova, che una persona detiene nel territorio dello Stato membro legiferante e che sono stati uccisi, catturati o acquisiti in altro modo, o di cui la detta persona è entrata in possesso con altri mezzi, in uno Stato diverso dallo Stato membro legiferante, con riserva di applicare gli artt. 7 e 9 per quanto riguarda il divieto di detenzione previsto dall'art. 5, lett. c) ed e), e dall'art. 6, n. 2, per quanto riguarda gli atti menzionati all'art. 6, n. 1, della direttiva. Ne consegue che gli artt. 5, lett. c) ed e), e 6, n. 1, della direttiva si applicano alle specie e sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, anche se non viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio belga, nonché alle sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico solo al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, dal momento che la specie cui appartengono o altre sottospecie di questa vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio in questione.

Il termine di trasposizione è scaduto il 16 aprile 1981.

(¹) Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 79/409/CEE (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'8 ottobre 2001

(Causa C-386/01)

(2001/C 317/43)

L'8 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martinez del Peral, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. L. Escobar, Centre Wagner C 254, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 98, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁽¹⁾ o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 2, n. 1, di detta direttiva,
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In conformità all'art. 2, n. 1, della direttiva, il Regno di Spagna avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il 21 aprile 2000 ed informarne immediatamente la Commissione.

(¹) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 17.

Cancellazione dal ruolo della causa C-412/00⁽¹⁾

(2001/C 317/44)

Con ordinanza 10 settembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-412/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-414/00⁽¹⁾

(2001/C 317/45)

Con ordinanza 10 settembre 2001, il presidente della Quarta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-414/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 luglio 2001

nella causa T-25/99, Colin Arthur Roberts e Valerie Ann Roberts contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Contratto di fornitura di birra — Denuncia — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE))

(2001/C 317/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-25/99, Colin Arthur Roberts e Valerie Ann Roberts, residenti a Kempston (Regno Unito), rappresentati dal sig. B. Bedford, barrister, dalla sig.ra S. Ferdinand e dal sig. J. Kelly, solicitors, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. Klaus Wiedner e Nicholas Khan), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 1998, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 5 luglio 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 86 del 27.3.1999

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 giugno 2001

nella causa T-95/98 DEP, Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Liquidazione delle spese ripetibili)

(2001/C 317/47)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-95/98, Christos Gogos, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. C. N. Tagaras, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto

una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rifondere al ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 23 marzo 2000, causa T-95/98, Gogos/Commissione (Racc. PI pag. II-219), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. W. H. Meij, presidente, e dai sigg. A. Potocki e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 12 giugno 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo totale delle spese ripetibili dal ricorrente nella causa T-95/98 è fissato in BEF 800 000.

⁽¹⁾ GU C 258 del 15.8.1998.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 giugno 2001

nella causa T-145/00, Jutta Hotzel-Wagenknecht contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Pensione di reversibilità — Riduzione — Termine di ricorso — Irricevibilità)

(2001/C 317/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-145/00, Jutta Hotzel-Wagenknecht, residente in Alfaz del Pi (Spagna) con l'avv. H.-M. Becker, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall, sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. B. Wägenbaur), avente principalmente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 1999, recante riduzione della pensione di reversibilità della ricorrente, il Tribunale (prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, A. Patocchi, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: H.J. Jung, ha emesso il 19 giugno 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 233 del 12.8.00.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 luglio 2001****nella causa T-161/00, Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Ricorso di annullamento e di danni — Revoca della decisione impugnata in corso di giudizio — Adozione di una nuova decisione — Non luogo a provvedere — Irricevibilità)**

(2001/C 317/49)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-161/00, Vassilios Tsarnavas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. N. Lhoëst, avocat, domiciliato in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. D. Martin), avente ad oggetto un ricorso diretto, da una parte, all'annullamento nella decisione 13 agosto 1999 di non promuovere il ricorrente al grado A4 nell'ambito dell'esercizio di promozione 1999, nonché la decisione 22 settembre 2000 con cui la Commissione rifiuta di promuovere il ricorrente al grado A4 nell'esercizio di promozione 1999 e, dall'altra, al risarcimento dell'asserito danno morale, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, e dalla sig. V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 6 luglio 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento.*
- 2) *Il ricorso è, per il resto, irricevibile.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle del ricorrente sostenute fino al 10 novembre 2000.*

⁽¹⁾ GU C 247 del 26.8.00.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 luglio 2001****nella causa T-182/00, Marco Pannella contro Parlamento europeo⁽¹⁾****(Spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Assenza alle sedute del Parlamento — Giustificazioni — Rigetto della domanda — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a provvedere — Irricevibilità)**

(2001/C 317/50)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-182/00, Marco Pannella, membro del Parlamento europeo, residente in Roma, rappresentato dall'avv. P.A.M. Ferrari, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. Krück e A. Caiola), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Collegio dei questori del Parlamento europeo 15 marzo 2000, comunicata al ricorrente con lettera 17 aprile 2000, con cui veniva respinta la domanda del ricorrente medesimo di poter giustificare la propria assenza al periodo di seduta del Parlamento europeo dal 17 al 21 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 28, n. 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 5 luglio 2001, un'ordinanza in cui il dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del ricorrente.*

⁽¹⁾ GU C 285 del 7.10.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 luglio 2001****nella causa T-375/00, Danielle Dubigh e Tamara Zaur-Gora contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Interinali — Agenti ausiliari — Rivendicazione della qualità di agente temporaneo delle Comunità europee — Ricorso in parte infondato in diritto e in parte irricevibile)**

(2001/C 317/51)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-375/00 Danielle Dubigh, agente ausiliaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, Tamara Zaur-Gora, agente ausiliaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Lodelinsart (Belgio), rappresentate dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral e sig.ra C. Berardis-Kaysen), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 12 gennaio 2000 recanti rigetto delle domande presentate dalle ricorrenti il 24 settembre 1999 dirette alla regolarizzazione della loro situazione amministrativa mediante il riconoscimento della qualità di agenti temporanei delle Comunità europee, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, e dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 6 luglio 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.01.

Ricorso presentato il 26 luglio 2001 da «M» contro Corte di Giustizia delle Comunità europee**(Causa T-172/01)**

(2001/C 317/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 luglio 2001 «M», rappresentata dagli avv.ti Georges Vandensanden e Harisios Tagaras, avocats, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di Giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato;
- riconoscere il suo diritto a ottenere una pensione di reversibilità;
- fissare l'importo di detta pensione a 200 000 BEF mensili;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, divorziata da un ex membro della Corte di Giustizia, già deceduto, si oppone al diniego della convenuta di accordarle una pensione di reversibilità. Tale decisione si basa sull'asserita inesistenza di una convenzione alimentare stipulata successivamente alla pronuncia del divorzio e sull'interdipendenza fra pensione di reversibilità e diritto agli alimenti.

A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente fa valere che la convenuta, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, non aveva il diritto di considerare insufficienti le due dichiarazioni da essa prestate sotto giuramento al fine di provare la veridicità della sua convenzione alimentare col suo ex coniuge, nonché l'ammontare della stessa.

Ricorso della sig.ra Jean M. Goulbourn contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 luglio 2001**(Causa T-174/01)**

(2001/C 317/53)

(Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 30 luglio 2001, la sig.ra Jean M. Goulbourn, Makati, Metro Manila (Filippine), rappresentata dall'avv. dr. Siegfried Jackermeier, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Parte ulteriore dinanzi alla commissione di ricorso: Redcats S.A., Roubaix (Francia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa dalla terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in data 25 aprile 2001 (pratica R 641/2000-3);
- condannare la parte convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione come marchio comunitario:	la ricorrente
Marchio comunitario oggetto della richiesta:	marchio denominativo «Silk Cocoon» per prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento) — domanda di registrazione n. 551 903
Titolare del marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione:	Redcats S.A., Roubaix, Francia (ex ditta La Redoute S.A.)
Marchio o segno opposto:	marchio denominativo francese e internazionale «Cocoon» per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾; — assenza di prova di un serio utilizzo del marchio opposto; — violazione della regola 22 (2) del regolamento della Commissione n. 2868/95⁽²⁾; — violazione della regola 22 (1) del regolamento della Commissione n. 2868/95.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso della società mineraria Sacilor Lormines contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 luglio 2001

(Causa T-175/01)

(2001/C 317/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 luglio 2001 la società mineraria Sacilor Lormines, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dall'avv. Geneviève Marty, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita 9 luglio 2001, con la quale la Commissione ha rifiutato di accogliere l'intimazione comunicata il 9 maggio 2001 dalla società mineraria Sacilor Lormines;
- annullare la decisione esplicita 10 luglio 2001 con la quale la Commissione ha rifiutato di accogliere l'intimazione comunicata il 9 maggio 2001 dalla società mineraria Sacilor Lormines;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente nella presente causa, la stessa di quella di cui alla causa T-107/01⁽¹⁾, assume di essere stata soggetta ad una pressione finanziaria insostenibile da parte delle autorità francesi a seguito dell'introduzione delle procedure di abbandono e di rinuncia ai propri titoli minerari. In conseguenza della volontà di blocco dell'amministrazione francese, la detta rinuncia non ha potuto produrre i suoi effetti.

Di fronte a quella che assumeva essere un rifiuto dei giudici amministrativi francesi di proteggere i diritti che essa deriva dal Trattato CECA, la ricorrente adiva la Commissione con un reclamo nei confronti dello Stato francese. Poiché tale reclamo veniva respinto, adiva il Tribunale di primo grado con un ricorso per carenza e di annullamento, registrato con il numero T-107/01.

In tale occasione la ricorrente rivolgeva alla Commissione una nuova intimazione affinché constatasse l'inadempimento della Francia agli artt. 4-b e 86 CECA. Il silenzio della Commissione avrebbe fatto sorgere una decisione implicita di rigetto impugnabile. Inoltre, il 19 luglio 2001, la ricorrente ha ricevuto una lettera con la quale la Commissione ha considerato che l'art. 4-b CECA non era applicabile nella specie. Queste sono le decisioni impuginate.

Con la presente domanda la ricorrente vuole agire per carenza e per annullamento.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce:

- la violazione degli artt. 4-b, 86 e 88 del Trattato CECA. Viene a questo proposito affermato che il fatto d'imporre a imprese CECA oneri che, per quanto riguarda Charbonnages de France, sarebbero direttamente o indirettamente finanziati, mentre la ricorrente, società privata, dovrebbe farvi fronte in mancanza di qualsiasi utile di gestione, integrerebbe una discriminazione in contrasto con il Trattato CECA;
- la violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione;
- l'esistenza nella specie di un difetto di competenza, in quanto dal testo della lettera 10 luglio 2001 non risulterebbe che la decisione ivi contenuta sarebbe stata adottata formalmente dalla Commissione e che colui che l'ha sottoscritta disponeva di un potere di firma;
- la violazione del principio della buona amministrazione.

(¹) Sacilor Lormines/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Ricorso di Sophie Bachotet contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2001

(Causa T-182/01)

(2001/C 317/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 3 agosto 2001 la sig.a Sophie Bachotet, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di selezione COM/R/A/01/1999 di attribuire alla ricorrente un voto insufficiente ai fini dell'iscrizione nella lista di riserva,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alla sua esclusione dall'elenco di idoneità predisposto nell'ambito di un'avviso di selezione di agenti temporanei COM/R/A/01/1999 per la gestione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico.

A sostegno delle sue istanze la ricorrente fa valere:

- la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di trasparenza;
- la violazione dell'avviso di selezione e delle norme che disciplinano la composizione della commissione giudicatrice;
- la violazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, in quanto l'identità e la situazione professionale e amministrativa dei membri del Comitato di selezione sarebbe stata comunicata unicamente a taluni candidati.

Ricorso della Alza Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 27 luglio 2001

(Causa T-183/01)

(2001/C 317/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 luglio 2001, la Alza Corporation, rappresentata dall'avv. Michael Edenborough, con domicilio eletto, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della commissione di ricorso e della divisione di opposizione in merito alla domanda di registrazione del marchio del richiedente per prodotti classificati nella classe 5; e di conseguenza, ordinare a tale Ufficio di procedere alla registrazione del marchio del richiedente nella classe 5;

- in subordine, annullare le decisioni della commissione di ricorso e della divisione di opposizione in merito alla domanda di registrazione del marchio del richiedente per prodotti classificati nella classe 5; e ordinare che tale domanda nel rispetto della specificazione rettificata per i prodotti della classe 5 sia rinviata alla divisione di opposizione per un ulteriore esame;
- ordinare che le spese relative alla domanda per difendere l'opposizione originale e promuovere il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale di primo grado siano pagate dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario:	Alza Corporation, con sede a Mountain View, California, USA
Il marchio comunitario interessato:	Il marchio «E-TRANS» per taluni prodotti nelle classi 5, 10 e 42 (ad esempio, preparati e sostanze farmaceutiche e veterinarie) — domanda n. 120 089
Titolare del diritto del marchio o firma fatta valere mediante opposizione nel procedimento di opposizione:	Hexal AG, Holzkirchen, Germania
Marchio o firma fatta valere mediante opposizione nel procedimento di opposizione	Il marchio tedesco «ESTRANS» per taluni prodotti nella classe 5
Decisione della divisione opposizione:	Accettazione parziale dell'opposizione per quanto riguarda preparati e sostanze farmaceutiche e veterinarie (classe 5)
Decisione della commissione di ricorso:	Ricorso respinto
Motivi:	<ul style="list-style-type: none"> — I prodotti relativi ai due marchi sono diversi; — non vi è possibilità di confusione; e — l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ non è applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso di Dominique Ramaekers contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 agosto 2001

(Causa T-185/01)

(2001/C 317/57)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 agosto 2001 la sig.a Dominique Ramaekers, residente a Lovanio-La Neuve (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Véronique Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice della selezione Ricerca COM/R/A/01/1999 di accordarle un voto insufficiente al fine di venire iscritta nella lista di riserva,
- per quanto necessario, annullare la conseguente decisione del Comitato di selezione e dell'AHCC che comporta la costituzione della lista di riserva della selezione Ricerca COM/R/A/01/1999,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alla sua esclusione dall'elenco di idoneità predisposto nell'ambito di un'avviso di selezione di agenti temporanei COM/R/A/01/1999 per la gestione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico.

I mezzi e i principali argomenti sono i medesimi invocati nell'ambito della causa T-182/01 Bachotet/Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella GU.

Ricorso di Nicole Robert contro Parlamento europeo, proposto l'8 agosto 2001

(Causa T-186/01)

(2001/C 317/58)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 agosto 2001, Nicole Robert, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Alain Lorang, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di promozione dal grado B2 a B1 adottate il 26 novembre 1999 dal Direttore generale del personale a beneficio di taluni altri dipendenti, in quanto esse sono state fatte senza apertura né pubblicazione di posto vacante corrispondente al grado di assistente principale e sulla base di un esame comparativo dei meriti improprio;
- annullare la decisione 23 maggio 2001 con la quale il presidente del Parlamento europeo ha respinto il suo reclamo del 29 febbraio 2000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di grado B2 presso il Parlamento, si oppone alla decisione dell'istituzione di non considerarla tra i dipendenti effettivamente promossi con decisione 26 novembre 1999 del Direttore generale del personale.

A sostegno del suo ricorso, essa deduce l'illegittimità del sistema di promozione vigente al Parlamento e del metodo utilizzato per la sua applicazione. Essa sostiene che l'istituzione avrebbe adottato una decisione incompatibile con gli artt. 4, 5, 7, comma 2, 9, e 45 e con l'allegato 1 dello Statuto. Inoltre, a causa del procedimento seguito dal Parlamento, l'anzianità prevarrebbe sul merito, contrariamente all'art. 45 dello Statuto — il che potrebbe comportare un trattamento discriminatorio dei dipendenti che hanno un rapporto informativo di un livello molto elevato rispetto a quelli il cui rapporto è di un livello modesto.

Ricorso proposto il 5 agosto 2001 dal sig. Vassilios Tsarnavas contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-188/01)

(2001/C 317/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2001 il sig. Vassilios Tsarnavas, domiciliato in Bruxelles, con l'avvocato Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio

eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2000 di non aggiungere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti di grado A5 giudicati i più meritevoli di essere promossi in forza dell'esercizio 1998 e, conseguentemente, di non promuovere il ricorrente al grado A4 in forza dell'esercizio 1998;
- in quanto necessario, annullare la decisione implicita con cui la Commissione ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 27 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;
- di conseguenza, annullare, per quanto riguarda il ricorrente, la procedura di promozione al grado A4 dell'esercizio 1998;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della decisione impugnata, la violazione degli artt. 26, 43 e 45 dello Statuto, la violazione del divieto di discriminazione e del principio di buona amministrazione nonché un errore manifesto di valutazione.

Ricorso proposto il 5 agosto 2001 dal sig. Vassilios Tsarnavas contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-190/01)

(2001/C 317/60)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2001 il sig. Vassilios Tsarnavas, domiciliato in Bruxelles, con l'avvocato Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 29 settembre 2000 di non accogliere il ricorso con cui il ricorrente ha impugnato l'elenco dei promovibili al grado A4 dell'esercizio 2000 in quanto non conteneva il suo

nome, nonché la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 in forza dell'esercizio 2000;

- annullare qualsiasi decisione connessa e/o susseguente;
- annullare la decisione implicita con cui la Commissione ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 27 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto riguarda il ricorrente, la procedura di promozione al grado A4 dell'esercizio 2000;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduce gli stessi motivi dedotti nella causa T-188/01.

Ricorso del sig. André Hecq contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 agosto 2001

(Causa T-191/01)

(2001/C 317/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 agosto 2001 il sig. André Hecq, residente in Mondereange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Carlos Mourato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 13 ottobre 2000 e 6 novembre 2000 dell'ufficio liquidatore di Bruxelles e la decisione implicita del 12 maggio 2001 dell'APN;
- condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente la somma di 38,84 euro oltre agli interessi moratori a partire dal 13 ottobre 2000;
- condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente la somma di 26,51 di euro oltre ad interessi moratori a partire dal 6 novembre 2000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta due decisioni dell'Ufficio liquidatore del regime comune d'assicurazione malattia che rifiuta di rimborsare al 100 % talune prestazioni mediche che ritiene siano collegate alla grave malattia da cui è affetta sua moglie. A sostegno del suo ricorso sostiene che sussiste una violazione dell'art. 72, n. 1, dello Statuto del personale ed un errore manifesto di valutazione.

Ricorso della signora Pierrette Dessy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 agosto 2001

(Causa T-199/01)

(2001/C 317/62)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 agosto 2001 la signora Pierrette Dessy, residente in Ispra (Italia), rappresentata dall'avv.to Olivier Slusny, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare illegittima ed annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente 30 gennaio 2001;
- dichiarare che la ricorrente ha diritto, conformemente all'art. 72 dello Statuto, al rimborso del 100 % dei prodotti prescritti;
- condannare l'APN alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex dipendente delle Comunità, attualmente in pensione, si oppone al rifiuto dell'amministrazione di qualificare come rimborsabili taluni prodotti farmaceutici dei quali la stessa ricorrente avrebbe avuto bisogno per il trattamento di una grave malattia, ai sensi dell'art. 72, n. 1, dello Statuto, in quanto considerati «non funzionali» nella patologia che l'ha colpita.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere:

- L'arbitrio e il difetto di motivazione, in quanto, da un lato, l'amministrazione avrebbe cambiato parere relativamente al carattere rimborsabile di taluni medicinali e, dall'altro, nel caso di specie sarebbe stato violato il principio della libera scelta del medicinale da parte del medico curante;
- la violazione del legittimo affidamento e dell'obbligo di sollecitudine.

Ricorso della sig.ra Maria-Luise Lindorfer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 5 settembre 2001

(Causa T-204/01)

(2001/C 317/63)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 settembre 2001 la sig.ra Maria-Luise Lindorfer, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Dominique Dugois ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto 3 novembre 2000 che stabilisce in 5 anni, 5 mesi e 8 giorni il numero delle annualità da prendere in considerazione per la pensione comunitaria della ricorrente in seguito al trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti in Austria prima della sua entrata in servizio presso le Comunità europee e, all'uopo, l'annullamento della decisione di rigetto del Consiglio, in data 31 maggio 2001, del reclamo 2 febbraio 2001 della ricorrente;
- condannare il convenuto a procedere, su base giuridica corretta, ad una nuova fissazione, priva d'illegittimità, delle annualità da prendere in considerazione per la pensione comunitaria della ricorrente in seguito al trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti in Austria;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'art. 11 n. 2 dell'allegato VIII dello Statuto e degli artt. 10.3 e 10.4 della decisione del Consiglio recante fissazione di disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo sopra citato. Secondo la ricorrente, tali articoli che formano la base giuridica dell'atto impugnato, costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento e della libera circolazione dei lavoratori.

La conversione verso il sistema di pensione comunitaria dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente in Austria prima della sua entrata in servizio costituisce, a suo avviso, una discriminazione basata sul grado, il sesso, l'età e la nazionalità.

Ricorso del sig. André Ronsse contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 settembre 2001

(Causa T-205/01)

(2001/C 317/64)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 settembre 2001 il sig. André Ronsse, con domicilio a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata il 9 novembre 2000 dall'autorità che ha il potere di nomina (APN), avente ad oggetto la ripetizione dell'assegno di famiglia che l'APN ritiene sia stata percepito indebitamente dal beneficiario a decorrere dal primo gennaio 1994;
- annullare la decisione adottata dall'APN il 23 novembre 2000, che stabilisce il recupero sulla pensione mensile dell'assegno di famiglia indebitamente pagato a decorrere dal primo gennaio 1994 (per un ammontare di EUR 22 433,07), nella misura di 30 mensilità di EUR 770 ciascuna, da dicembre 2000 a maggio 2003 incluso, e di una mensilità pari a EUR 15,89 nel giugno 2003;
- in ogni caso, qualunque sia la decisione nel merito della controversia, autorizzare il ricorrente a beneficiare di modalità di ripetizione dell'indebito più agevoli rispetto a quelle attualmente imposte, dietro pagamento di mensilità dell'ammontare massimo di EUR 385;
- condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

Motivi e i principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa, funzionario in pensione, espone che, a parere dell'APN, egli avrebbe percepito indebitamente un assegno di famiglia tra il primo gennaio 1994 ed il 31 ottobre 2000, e che l'autorità intende ottenere la ripetizione della somma indebitamente percepita a norma dell'art. 85 dello Statuto.

Dato che il reclamo amministrativo non è stato accolto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, nel quale fa valere:

- la violazione dello Statuto, e precisamente, degli artt. 25, secondo comma, 62, terzo comma e 85, nonché dell'art. 1, n. 3, dell'allegato VII e dell'art. 46 dell'allegato VIII;
- la violazione dei principi generali del diritto quali la buona amministrazione, la tutela della buona fede e la certezza del diritto, nonché di quei principi che impongono all'APN di adottare una decisione unicamente sulla base di motivi pertinenti e non viziati da errori di fatto e di diritto.

Ricorso promosso il 17 settembre 2001 della Rica Foods (Free Zone) NV contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-211/01)

(2001/C 317/65)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 17 settembre 2001 è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della società Rica Foods (Free Zone) N.V. con sede Oranjestad (Aruba) rappresentata dal sig. Gerard van der Wal, advocaat, del foro dell'Aia.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare il regolamento n. 1325/2001;
- 2) dichiarare la Comunità responsabile dei danni subiti dalla ricorrente per il fatto che dal 1° luglio 2001, l'importazione dei prodotti menzionati nel regolamento n. 1325/2001 è stata ostacolata o limitata quale conseguenza del medesimo regolamento e disporre che le parti si accordino circa l'importo del danno subito dalla ricorrente e, in caso negativo, che il procedimento venga ripreso entro un termine che il Tribunale dovrà stabilire per la fissazione dell'ammontare del danno e condannare altresì la Comunità al pagamento dell'ammontare provvisorio dei danni, ancora da quantificare e, in ulteriore subordine, condannare la Comunità a pagare il risarcimento dei danni da stabilirsi da parte del Tribunale secondo equità, con l'aggiunta di un interesse annuo dell'8 % a partire della data del presente ricorso fino alla data del completo pagamento;

- 3) condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce in Aruba zucchero e miscele di zucchero e cacao. Aruba fa parte dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). Lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao prodotti dalla ricorrente fruiscono ai sensi dell'origine cumulata CE/PTOM e CEE/PTOM, dell'origine PTOM e possono essere importata nella Comunità in esenzione di dazi doganali.

Per effetto del regolamento della Commissione 29 giugno 2001⁽¹⁾, n. 1325 modificato con regolamento della Commissione 18 luglio 2001⁽²⁾ n. 1476, è stato cionondimeno importato un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero per il periodo 1° luglio — 1° dicembre 2001.

La ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che il controverso regolamento viola l'art. 109 della decisione PTOM. Secondo la ricorrente la Commissione per ritenere il pertinente criterio di esclusione prende a base della sua argomentazione fatti inesatti. Pertanto neanche le difficoltà alle quali la Commissione fa riferimento dovrebbero costituire difficoltà ai sensi dell'art. 109 della decisione PTOM. La Commissione inoltre non ha preso nella debita considerazione il nesso causale tra tali difficoltà e il peggioramento della situazione di un settore economico della Comunità. La ricorrente afferma inoltre che l'importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao dai paesi PTOM non ha alcuna influenza su tali difficoltà.

La ricorrente deduce ancora la violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3 e da 182 a 184 del Trattato CE. Il controverso regolamento non avrebbe, in particolare, tenuto in alcun conto la posizione privilegiata riconosciuta agli PTOM da tali articoli.

La ricorrente deduce altresì un'eccezione di illegittimità per quanto riguarda il regolamento n. 2553/97 al quale il controverso regolamento fa rinvio. La ricorrente deduce infine eccesso di potere da parte della Commissione e difetto di motivazione del controverso regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1325/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001 (GU L 177 del 30.1.2001, pag. 57-59).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1476/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 29 e 30)

Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 settembre 2001

(Causa T-215/01)

(2001/C 317/66)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 settembre 2001 la società Calberson G.E., con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Thierry Gallois, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a titolo di risarcimento a versare alla ricorrente:
 - la somma di EUR 14 290,61;
 - la somma di USD 57 859,56, più gli interessi legali dovuti dall'ottavo giorno per ogni fattura insoluta della Calberson G.E.;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente controversia verte sull'esecuzione del lotto n. 4, disciplinato dal regolamento della Commissione, 18 agosto 1999, n. 1815, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia⁽¹⁾. In base a questo contratto di appalto, l'impresa di deposito dell'organismo di intervento, la società Alpine, doveva caricare le merci sui mezzi di trasporto della società ricorrente.

Secondo la ricorrente, la società Alpine avrebbe, in un primo tempo, preteso il pagamento di spese aggiuntive di carico e la costituzione di garanzie per la restituzione dei *pallet*. Avendo la Commissione dato ragione alla ricorrente, che rifiutava il pagamento, l'ente di intervento sarebbe stato invitato a esercitare pressioni sulla Alpine, perchè questa rinunciasse alle sue pretese. In un secondo tempo, la Alpine avrebbe impiegato molto più tempo del previsto per uscire la merce dai magazzini e caricarla sugli automezzi della ricorrente. Queste due difficoltà avrebbero comportato un ritardo nel caricamento della nave noleggiata dalla Calberson, oltre alle controstallie dovute all'immobilizzazione dell'imbarcazione sia nel porto di partenza che in quello di arrivo.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente invoca la responsabilità della Commissione, sia contrattuale che extracontrattuale.

Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, la Calberson osserva che dai principi generalmente ammessi dal complesso dei diritti degli Stati membri risulta che il mandante è responsabile dell'operato dei suoi mandatari o sostituti. La

ricorrente avrebbe quindi ben diritto di attribuire la responsabilità alla Commissione, per il comportamento degli operatori che hanno agito per suo conto, nella sua qualità di mandante o committente. Inoltre, l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999⁽²⁾ dovrebbe necessariamente essere interpretato nel senso che l'organismo di intervento è debitore delle spese aggiuntive sostenute dall'aggiudicatario quando queste spese sono conseguenza di un ritardo nell'uscita della merce dai magazzini o nella messa a disposizione della medesima da parte dell'ente di intervento o del magazzino di stoccaggio.

In subordine, anche ipotizzando che la Commissione non risponde del comportamento degli operatori, la ricorrente ritiene che esistano nella fattispecie le condizioni per la constatazione della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 220 del 20.8.1999, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione, 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3).

Ricorso del Foro dei migranti dell'Unione europea contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 settembre 2001

(Causa T-217/01)

(2001/C 317/67)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 settembre 2001, il Foro dei migranti dell'Unione europea, con sede a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Emmanuel Degrez, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione notificata al ricorrente l'11 luglio 2001 dalla Commissione, Direzione generale Giustizia e Affari interni, che mette fine al sostegno finanziario della Commissione a titolo dell'art. A0-3040 del bilancio comunitario sulla base dell'art. 1 delle condizioni generali della Convenzione di sovvenzione per l'esercizio 2000;
- condannare la Commissione, Direzione generale Giustizia e Affari interni, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un'organizzazione non governativa che ha lo scopo di lottare contro il razzismo e tutelare gli interessi dei diversi immigrati nell'Unione europea. A tal fine, il ricorrente riceve sovvenzioni dalla Commissione per il 2000, conformemente alla convenzione stipulata tra le due parti. Nella decisione impugnata, la Commissione mette fine a tale sostegno finanziario per irregolarità finanziarie accertate presso il ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce:

- l'inosservanza delle condizioni generali della Convenzione di sovvenzione del 24 maggio 2000;
- l'inosservanza dei diritti della difesa nell'ambito di un procedimento amministrativo. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata non era contraddittoria e non era sufficientemente motivata;
- una violazione del principio di legittimo affidamento.

Ricorso del Laboratoire Monique Remy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 settembre 2001

(Causa T-218/01)

(2001/C 317/68)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 settembre 2001, il Laboratoire Monique Remy, con sede a Grasse (Francia), rappresentato dall'avv. Jean-Félix Pupel, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 2 luglio 2001 C(2001) 1380, che revoca l'aiuto concesso al ricorrente, con decisione della Commissione 10 novembre 1993 C(93) 3185, relativa alla concessione dell'aiuto del FEAOG, sezione orientamento, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 4256/88, nell'ambito del progetto n. 93.FR.06.027 intitolato: «Progetto pilota e di dimostrazione riguardante la valorizzazione dell'Iris, pianta mediterranea, per l'industria del profumo di lusso e gli aromi alimentari (Francia, Spagna, Grecia)».

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la decisione non rispetta il codice di buona condotta amministrativa in quanto essa non contiene informazioni riguardanti le possibilità di impugnare la decisio-

ne interessata. Inoltre, il ricorrente non è d'accordo nella parte in cui la decisione stipula che erano necessari altri documenti giustificativi e informazioni. Secondo il ricorrente, esso ha comunicato tutti i documenti necessari e, se la Commissione avesse avuto bisogno di altri documenti, avrebbe dovuto domandarglieli.

Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 2001

(Causa T-220/01)

(2001/C 317/69)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 settembre 2001 la società Calberson G.E., con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Thierry Gallois, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a versare alla ricorrente un risarcimento equivalente agli importi delle fatture seguenti:
 - BRU 0135 963 di DEM 82 991,96 spese aggiuntive di carico;
 - BRU 0135 098 di DEM 900 corrispondenti alle ammende pagate alle autorità polacche;
 - BRU 0135 099 di DEM 6 960 corrispondenti alle ammende pagate alle autorità polacche;
 - BRU 0135 964 di DEM 16 050 spese di fogli di plastica imposte dal gestore del magazzino;
- stabilire che l'indennizzo sia maggiorato degli interessi legali decorrenti dall'ottavo giorno successivo a ogni fattura insoluta;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e argomenti principali

La presente controversia verte sull'esecuzione delle partite 5 e 7 del regolamento n. 1799/1999 relativo al trasporto di carni bovine dal magazzino d'intervento in Germania fino in Russia. In base a tale regolamento, la ricorrente doveva fornire, alla partenza, talune prestazioni di manutenzione e di carico dei mezzi di trasporto. La ricorrente fatturava queste prestazioni all'organismo di intervento conformemente alla quotazione che le era stata data dallo stesso organismo, che a sua volta l'aveva ricevuta dalla società di gestione del magazzino.

Secondo la ricorrente, la società di gestione eseguiva male le proprie prestazioni di carico e la polizia polacca, avendo constatato dei sovraccarichi, ha inflitto alcune ammende alla ricorrente. Per di più, la società di gestione esigeva un pagamento anticipato di spese aggiuntive per tali operazioni di carico.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la responsabilità della Commissione, sia contrattuale sia extracontrattuale.

La ricorrente richiama le stesse argomentazioni della causa T-215/01, tenendo conto del fatto che, in questo caso, le spese aggiuntive sono dovute a causa del comportamento del gestore del deposito, facente capo all'ente di intervento, che ha preteso il pagamento anticipato di un supplemento di prezzo per svincolare e caricare le merci e che ha eseguito scorrettamente le operazioni afferenti, esponendo perciò la ricorrente all'applicazione di ammende.

Ricorso della Calberson G.E. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 2001

(Causa T-221/01)

(2001/C 317/70)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 settembre 2001 la società Calberson G.E., con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Thierry Gallois, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a versare alla ricorrente un risarcimento equivalente all'ammontare delle fatture BRU 114 4316 (USD 25 761,11) e BRU 413 1828 (EUR 23 115,49);
- stabilire che l'indennizzo sia maggiorato degli interessi legali decorrenti dall'ottavo giorno successivo a ciascuna fattura insoluta;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che, nell'ambito del regolamento n. 1815/1999⁽¹⁾, la Commissione le ha attribuito, con decisione 23 settembre 1999, il contratto di appalto relativo alla

partita n. 5 avente ad oggetto il trasporto di 6 500 tonnellate di latte scremato in polvere dall'Irlanda alla Russia.

Secondo la ricorrente, l'organismo di intervento, il Department of Agriculture, Food and Rural Development (D.A.F.), le ha consegnato le merci con notevole ritardo, obbligandola a pagare all'armatore ulteriori spese d'immobilizzazione della nave che essa aveva noleggiato.

A sostegno delle sue conclusioni volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, la ricorrente invoca la responsabilità contrattuale e, in via subordinata, extracontrattuale della Commissione, facendo valere motivi e argomenti simili a quelli presentati nella causa T-215/01.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1999, n. 1815, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia (GU L 220, pag. 13).

Cancellazione dal ruolo della causa T-42/00⁽¹⁾

(2001/C 317/71)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 5 giugno 2001, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-42/00: City-Broker Deutschland GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

⁽¹⁾ GU C 135 del 13.5.00.

Cancellazione dal ruolo della causa T-359/00⁽¹⁾

(2001/C 317/72)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 21 giugno 2001, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-359/00: Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) y Empresarios Asociados contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.01.